



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 335 del 6 agosto 2020.

“Approvazione disegno di legge: 'Norme in materia di enti locali’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il D.Lgs.P.R. 20 agosto 1960, n. 3;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n.8 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n.7;

VISTO il disegno di legge recante: 'Norme in materia di enti locali', predisposto dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

pubblica;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

**D E L I B E R A**

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge: “Norme in materia di enti locali”, nel testo che, unitamente alla relazione tecnica, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

JT

Disegno di Legge

Norme in materia di Enti Locali

RELAZIONE

Art.1

L'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. prevede che: "In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l'Assessore regionale per gli enti locali (ora delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica) nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d'ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa. Il commissario provvede, altresì, all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma. Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'art. 54 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento. La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall'Assessore regionale per gli enti locali, il quale, con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del comune".

Nella concreta applicazione della disposizione suddetta, questo Assessorato ha per lungo tempo ritenuto che il Commissario ad Acta potesse, sempre in armonia con i principi di "ragionevolezza" e "adeguatezza" propri di ogni procedimento amministrativo, assegnare al Consiglio comunale inadempiente un termine "sino a trenta giorni" dalla data di adunanza dell'organo per l'approvazione del bilancio, interpretando letteralmente il contenuto della norma sopracitata. Tale *modus operandi*, sino al 2010, anche con il supporto di positive sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, aveva consentito la facoltà per il commissario di graduare i termini di diffida, nella considerazione che deve essere valutato nel procedimento approvativo l'entità del bilancio e nell'ambito del ritardo accumulato nell'adozione del documento finanziario in argomento, le specifiche motivazioni.

Nell'anno 2010, il T.A.R. di Palermo, con sentenza n. 2916/2010, si è però espresso nel senso che la legge in argomento stabilisce un termine massimo per l'attività di approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale, senza attribuire al Commissario ad acta alcuna facoltà di abbreviazione dello stesso. Sempre secondo tale canone ermeneutico, l'utilizzazione dell'aggettivo "massimo" si deve esclusivamente alla volontà del legislatore di fissare un termine perentorio, scaduto il quale scattano il meccanismo "sostitutivo" di cui al secondo comma del predetto art. 109 bis O.R.E.LL. con attribuzione al Commissario della legittimazione all'adozione del bilancio non approvato dal Consiglio comunale, nonché quello "sostitutivo-repressivo" di scioglimento dello stesso ai sensi dei successivi commi del predetto articolo.

In presenza di tali disomogeneità interpretative dei Tribunali amministrativi Regionali siciliani in ordine all'applicazione del summenzionato art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., questo Assessorato si è, prudenzialmente, orientato, anche per le gravi refluenze sanzionatorie dell'articolo di legge in questione, a vincolare l'attività dei commissari ad acta nell'attribuire costantemente, senza alcuna discrezionalità, il termine di 30 giorni al Consiglio comunale.

Ciò ha reso sensibilmente meno incisiva l'azione dei commissari ad acta determinando, specialmente nei casi di contrapposizioni politiche particolarmente accentuate, una notevole dilatazione dei tempi di approvazione dei bilanci di previsione.

Tale situazione, causa di irregolare funzionamento delle amministrazioni comunali e provinciali, è stata anche oggetto di numerose segnalazioni da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana la quale, in presenza di tali ritardi, non può compiutamente svolgere le proprie funzioni di verifica.

Con la proposta che si allega, per risolvere la problematica suddetta, si prevede che il commissario debba assegnare al Consiglio un termine "non

superiore a 20 giorni", in modo da contemperare sia le prerogative dei consiglieri sia la necessità di pervenire, per i motivi sopra descritti, all'approvazione del bilancio nei tempi più brevi.

Con l'occasione viene anche aggiornata la denominazione dell'Assessore competente da "Assessore regionale per gli enti locali" a "Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica" ed eliminata, per l'economia dell'azione amministrativa, tenuto conto che non esiste più l'obbligo di richiesta del parere al C.G.A., la fase della sospensione del Consiglio comunale. Per completezza d'informazione, si precisa che la presente proposta legislativa non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### Art.2

Il testo mira ad aggiornare la norma, particolarmente datata, che disciplina la nomina dei commissari regionali da nominare negli enti locali a seguito di annullamento, anche parziale, di elezioni, che, nel testo attualmente in vigore, non corrisponde più all'attuale modello organizzativo del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. Per completezza si precisa che la presente proposta legislativa non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### Art.3

La norma proposta mira a risolvere un'anomalia presente nell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2010, n. 9, il quale prevede la nomina di commissari ad acta, da parte dell'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, presso gli enti che si rendono inadempienti rispetto ad obblighi relativi alla gestione integrata dei rifiuti, mentre l'ipotesi del rinnovo degli incarichi stessi è contemplato a firma dell'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica. Ciò, nell'ottica dell'omogeneità e dell'economia dei suddetti procedimenti. Per completezza d'informazione, si precisa che la presente proposta legislativa non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### Art.4

Come è ormai noto, negli ultimi 20 anni migliaia di lavoratori "precari" hanno prestato servizio senza soluzione di continuità nei comuni e nelle ex Province siciliane, contribuendo a garantire i livelli essenziali dei servizi. La Regione siciliana, soprattutto negli ultimi due anni, ha adottato misure legislative volta a definire una volta per tutte la situazione lavorativa di questi lavoratori, individuando percorsi di stabilizzazione pienamente compatibili con le previsioni del legislatore statale ed assicurando altresì la copertura dei costi della stabilizzazione con fondi regionali. In particolare, l'art. 26 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 21 (come modificato dalle leggi regionali 15 dicembre 2018, n. 24, 22 febbraio 2019, n. 1, 16 ottobre 2019, n. 17, 14 dicembre 2019, n. 26) reca la disciplina organica dei procedimenti di stabilizzazione in esame, con espressa previsione di copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana; una disciplina che, non a caso, non è mai stata oggetto di contestazioni da parte del governo nazionale. E' proprio grazie all'intervento organico dell'Assemblea Regionale Siciliana, in stretto rapporto con il Governo regionale e, in particolare, con l'Assessorato Regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, che numerosi enti locali siciliani hanno portato a compimento, o si avviano a farlo, i percorsi di stabilizzazione del proprio personale "precario". Tuttavia, dai percorsi virtuosi sopra delineati sono rimaste finora escluse due categorie di enti locali:

1. gli enti locali in dissesto finanziario la cui dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, risulta priva dei posti utili alla stabilizzazione del personale precario;
2. gli enti locali che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lett. g), del decreto legislativo n. 267/2000, la cui

3

M. K. 22

dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, risulta priva dei posti utili alla stabilizzazione del personale precario.

Pertanto, proprio gli enti locali con maggiori difficoltà economico-finanziarie non possono dar corso ai processi di stabilizzazione del proprio personale precario, personale necessario per garantire i livelli essenziali dei servizi. Ciò, peraltro, pur in presenza della copertura finanziaria esterna assicurata dalla Regione Siciliana per tali processi di stabilizzazione.

Alla data odierna si hanno 30 comuni in dissesto e 45 comuni con piano di riequilibrio (alleg. nn. 1, 2, 3 e 4).

In assenza di un intervento legislativo, gli enti locali ai quali il presente emendamento si rivolge subiscono il rischio concreto ed attuale dell'ingente danno erariale conseguente alla condanna giudiziaria per abuso della contrattazione a termine, rischio che verrebbe azzerato proprio grazie alla realizzazione dei processi di stabilizzazione. In buona sostanza, verrebbe a configurarsi nel giro di pochi mesi, o peggio, si è già configurato un ingente danno erariale proprio a carico degli enti locali siciliani caratterizzati dalle maggiori difficoltà finanziarie. Tutto ciò, peraltro, nell'odierno contesto di gravissima crisi socio-economica legata all'emergenza della diffusione del Covid-19.

Senza chiare prospettive di stabilizzazione, gran parte dei soggetti oggi stabilizzati o in via di stabilizzazione, hanno in passato adito il giudice del lavoro territorialmente competente per ottenere (tra l'altro) la condanna dell'ente locale-datore di lavoro (di rispettiva appartenenza) al risarcimento del c.d. "danno comunitario", legato all'abuso della contrattazione a termine da parte del datore di lavoro pubblico (Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, sentenza n. 5072/2016).

La perdurante mancata stabilizzazione del personale "precario" diventa quindi il viatico per la sicura condanna in giudizio dell'ente locale datore di lavoro, costituendo al contempo fonte di un ingente danno erariale quantificabile in svariate centinaia di migliaia di euro e talora in alcuni milioni di euro per ciascun ente locale siciliano.

Il presente emendamento è, pertanto, finalizzato a risolvere dette criticità.

Sulla base di tali premesse, l'emendamento consente a ciascun ente locale interessato di avanzare motivata richiesta all'Assessorato Regionale per le autonomie locali per la istituzione in dotazione organica di posti "aggiuntivi" rispetto ai limiti numerici posti dal Decreto del Ministro dell'Interno adottato ai sensi dell'art. 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

Si tratta di una misura eccezionale finalizzata esclusivamente al superamento del precariato storico attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e s.m.i.

La norma, pertanto, non si presta in alcun modo ad abusi e sprechi, per evitare i quali si prevede altresì che nel caso di quiescenza del personale precario stabilizzato (o di interruzione per qualunque motivo del rapporto di lavoro del medesimo personale), con conseguenze cessazione del finanziamento regionale, il corrispondente posto "aggiuntivo" in dotazione organica dovrà intendersi automaticamente soppresso, salvo apposita copertura dell'ente locale nel rispetto della normativa statale di finanza pubblica.

La norma in esame affianca al tradizionale controllo statale sugli enti in dissesto ed in piano di riequilibrio con accesso al fondo di rotazione, l'ulteriore e preliminare controllo dell'Assessorato Regionale per le autonomie locali, che verificherà caso per caso il rispetto dei requisiti previsti ai fini del finanziamento della istituzione di posti "aggiuntivi" in dotazione organica finalizzati esclusivamente al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario. Nel decreto di finanziamento, inoltre, l'Assessorato Regionale per le autonomie locali dovrà attestare la copertura regionale dei posti aggiuntivi della dotazione organica.

Infine, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'ente locale dovrà trasmettere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, per il controllo di rispettiva competenza, la nuova dotazione organica deliberata ai sensi del presente articolo, il decreto regionale di finanziamento della copertura dei posti aggiuntivi ed il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario.

Per completezza d'informazione, si precisa che la presente proposta legislativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione posto che la spesa per la copertura degli interventi in esame è garantita - per l'anno in corso - dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 ( c.d. Fondo delle Autonomie locali) e al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. n. 5/2014 (Fondo straordinario precari) e per il futuro ( fino al 2038 ) dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016.

Prov.	ENTI IN RIEQUILIBRIO FINANZIARIO	TOTALE SOGG.	TOTALE COSTO 1 ANNO	TOTALE COSTO 2 ANNI	TOTALE COSTO 3 ANNI	
1	ME Comune di ACQUEDOLCI	62	€ 903.848,01	€ 1.807.696,02	€ 2.711.544,03	
2	CT Comune di ADRANO	108	€ 1.595.320,59	€ 3.190.641,18	€ 4.785.961,77	
3	SR Comune di AVOLA	0	€ -	€ -	€ -	
4	ME Comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO	136	€ 1.590.452,68	€ 3.180.905,36	€ 4.771.358,04	
5	PA Comune di CACCAMO	63	€ 1.080.439,03	€ 2.160.878,06	€ 3.241.317,09	
6	AG Comune di CAMPOBELLO DI LICATA	32	€ 504.120,11	€ 1.008.240,22	€ 1.512.360,33	
7	AG Comune di CANICATTI'	0	€ -	€ -	€ -	
8	EN Comune di CENTURPE	45	€ 574.815,79	€ 1.149.631,58	€ 1.724.447,37	
9	ME Comune di FICARRA	18	€ 306.082,56	€ 612.165,12	€ 918.247,68	
10	CT Comune di FIUMEFREDDO DI SICILIA	0	€ -	€ -	€ -	
11	ME Comune di GALATI MAMERTINO	31	€ 523.069,73	€ 1.046.139,46	€ 1.569.209,19	
12	ME Comune di GIARDINI-NAXOS	50	€ 631.646,18	€ 1.263.292,36	€ 1.894.938,54	
13	RG Comune di ISPICA	0	€ -	€ -	€ -	
14	ME Comune di ITALIA	1	€ 17.121,86	€ 34.243,72	€ 51.365,58	
15	EN Comune di LEONFORTE	53	€ 640.105,56	€ 1.280.211,12	€ 1.920.316,68	
16	ME Comune di LIBRIZZI	19	€ 331.952,33	€ 663.904,66	€ 995.856,99	
17	CT Comune di LINGUAGLOSSA	23	€ 361.127,73	€ 722.255,46	€ 1.083.383,19	
18	CT Comune di MAZZARRONE	36	€ 591.409,06	€ 1.182.818,12	€ 1.774.227,18	
19	ME Comune di MESSINA	74	€ 863.422,28	€ 1.726.844,56	€ 2.590.266,84	
20	RG Comune di MODICA	0	€ -	€ -	€ -	
21	RG Comune di MONTEROSSO ALMO	0	€ -	€ -	€ -	
22	ME Comune di MOTTA CAMASTRA	18	€ 308.588,52	€ 617.177,04	€ 925.765,56	
23	CL Comune di NISCEMI	0	€ -	€ -	€ -	
24	CT Comune di PALAGONIA	5	€ 74.905,98	€ 149.811,96	€ 224.717,94	
25	PA Comune di PIANA DEGLI ALBANESI	51	€ 597.035,58	€ 1.194.071,16	€ 1.791.106,74	
26	RG Comune di POZZALLO	6	€ 45.799,14	€ 91.598,28	€ 137.397,42	
27	AG Comune di RACALMUTO	75	€ 1.250.456,99	€ 2.500.913,98	€ 3.751.370,97	
28	CT Comune di RIPOSTO	69	€ 1.102.625,83	€ 2.205.251,66	€ 3.307.877,49	
29	ME Comune di SANT'AGATA DI MILITELLO	88	€ 1.350.895,03	€ 2.701.790,06	€ 4.052.685,09	
30	ME Comune di SANT'ALESSIO SICULO	16	€ 256.963,60	€ 513.927,20	€ 770.890,80	
31	ME Comune di SANTA DOMENICA VITTORIA	18	€ 273.633,68	€ 547.267,36	€ 820.901,04	
32	RG Comune di SCICLI	0	€ -	€ -	€ -	
33	CL Comune di SERRADIFALCO	29	€ 214.500,75	€ 429.001,50	€ 643.502,25	
34	ME Comune di TAORMINA	0	€ -	€ -	€ -	
35	ME Comune di TERME VIGLIATORE	38	€ 615.353,92	€ 1.230.707,84	€ 1.846.061,76	
36	PA Comune di TRABIA	41	€ 254.096,68	€ 508.193,36	€ 762.290,04	
37	CT Comune di TREMESTIERI ETNEO	2	€ 30.247,84	€ 60.495,68	€ 90.743,52	
38	PA Comune di USTICA	0	€ -	€ -	€ -	
39	ME Comune di VILIAFRANCA TIRRENA		44	€ 673.310,04	€ 1.346.620,08	€ 2.019.930,12
TOTALI			1.251	€ 17.563.347,08	€ 35.126.694,16	€ 52.690.041,24

*[Handwritten signatures]*

PROV.	ENTI IN DISSESTO	TOTALE SOGG.	TOTALE COSTO 1 ANNO	TOTALE COSTO 2 ANNI	TOTALI COSTO 3 ANN
RG	ACATE	0	€ -	€ -	€
AG	ARAGONA	27	€ 470.066,83	€ 940.133,66	€ 1.410.200,49
EN	BARRAFRANCA	48	€ 567.617,56	€ 1.135.235,12	€ 1.702.852,68
PA	BELMONTE MEZZAGNO	15	€ 104.177,83	€ 208.355,66	€ 312.533,49
PA	BOLOGNETTA	25	€ 372.530,59	€ 745.061,18	€ 1.117.591,77
PA	BORGETTO	67	€ 1.139.026,29	€ 2.278.052,58	€ 3.417.078,87
ME	BROLO	51	€ 875.145,56	€ 1.750.291,12	€ 2.625.436,68
PA	CARINI	99	€ 632.142,85	€ 1.264.285,70	€ 1.896.428,55
PA	CASTELDACCIA	35	€ 445.932,39	€ 891.864,78	€ 1.337.797,17
AG	CASTELTERMINI	116	€ 1.949.488,94	€ 3.898.977,88	€ 5.848.466,82
TP	CASTELVETRANO	225	€ 3.285.524,39	€ 6.571.048,78	€ 9.856.573,17
CT	CATANIA	126	€ 1.869.489,94	€ 3.738.979,88	€ 5.608.469,82
PA	CERDA	42	€ 524.098,21	€ 1.048.196,42	€ 1.572.294,63
AG	FAVARA	253	€ 2.853.703,28	€ 5.707.406,56	€ 8.561.109,84
CT	GIARRE	33	€ 509.843,28	€ 1.019.686,56	€ 1.529.529,84
SR	LENTINI	1	€ 6.197,48	€ 12.394,96	€ 18.592,44
PA	MARINEO	37	€ 608.542,48	€ 1.217.084,96	€ 1.825.627,44
ME	MAZZARRA' SANT'ANDREA	11	€ 140.575,47	€ 281.150,94	€ 421.726,41
CT	MIRABELLA IMBACCARI	0	€ -	€ -	€ -
PA	MONREALE	56	€ 800.171,18	€ 1.600.342,35	€ 2.400.513,53
SR	PACHINO	0	€ -	€ -	€ -
PA	PARTINICO	231	€ 1.974.428,27	€ 3.948.856,54	€ 5.923.284,81
CL	PIAZZA ARMERINA	7	€ 64.457,84	€ 128.915,68	€ 193.373,52
AG	PORTO EMPEDOCLE	56	€ 603.289,51	€ 1.206.579,02	€ 1.809.868,53
CT	RANDAZZO	58	€ 924.378,61	€ 1.848.757,22	€ 2.773.135,83
CL	RIESI	1	€ 19.037,65	€ 38.075,30	€ 57.112,95
SR	ROSOLINI	0	€ -	€ -	€ -
CL	SAN CATALDO	2	€ 12.394,96	€ 24.789,92	€ 37.184,88
ME	SAN FRATELLO	29	€ 458.655,72	€ 917.311,44	€ 1.375.967,16
ME	SCALETTA ZANCLEA	28	€ 461.756,59	€ 923.513,18	€ 1.385.269,77
CL	SOMMATINO	10	€ 101.288,67	€ 202.577,34	€ 303.866,01
CT	VIZZINI	37	€ 587.811,16	€ 1.175.622,32	€ 1.763.433,48
<b>TOTALI</b>		<b>1.726</b>	<b>€ 22.361.773,53</b>	<b>€ 44.723.547,05</b>	<b>€ 67.085.320,58</b>

	PROV.	ENTI IN DISSESTO IN FASE DI ESAURIMENTO DELLA PROCEDURA	TOTALE SOGG.	TOTALE IMPORTI	TOTALE COSTO 2 ANNI	TOTALE COSTO 3 ANNI
1	CT	Comune di ACI SANT'ANTONIO	2	€ 32.824,96	€ 65.649,92	€ 98.474,88
2	SR	Comune di AUGUSTA	84	€ 585.104,36	€ 1.170.208,72	€ 1.755.313,08
3	PA	Comune di BAGHERIA	30	€ 185.924,40	€ 371.848,80	€ 557.773,20
4	CT	Comune di CALTAGIRONE	117	€ 2.223.554,37	€ 4.447.108,74	€ 6.670.663,11
5	SR	Comune di CASSARO	0	€ -	€ -	€ -
6	PA	Comune di CEFALU'	79	€ 1.018.780,50	€ 2.037.561,00	€ 3.056.341,50
7	ME	Comune di MILAZZO	162	€ 2.770.113,86	€ 5.540.227,72	€ 8.310.341,58
8	CL	Comune di MUSSOMELI	23	€ 385.395,04	€ 770.790,08	€ 1.156.185,12

*De Rosa*

*MU*

			0	€ -	€ -	€ -
9	CT	Comune di SANTA MARIA DI LICODIA	0	€ -	€ -	€ -
10	CT	Comune di SANTA VENERINA	0	€ -	€ -	€ -
11	CT	Comune di SCORDIA	78	€ 1.143.872,43	€ 2.287.744,86	€ 3.431.617,29
12	ME	Comune di TORTORICI	58	€ 513.597,49	€ 1.027.194,98	€ 1.540.792,47
TOTALI			633	€ 8.859.167,41	€ 17.718.334,82	€ 26.577.502,23

Art. 5

La norma proposta mira a disciplinare l'ipotesi in cui un soggetto possa essere nominato contemporaneamente assessore in due comuni differenti, per la quale l'art. 11 della l.r. n. 31/1986, essendo indirizzato alle incompatibilità dei consiglieri comunali, se pur con l'estensione prevista dal comma 2 dell'art. 12 della l.r. n. 7/1992, ha determinato difficoltà interpretative. Per completezza d'informazione, si precisa che la presente proposta legislativa non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6

La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria.

*Maghite Lisa*

*lew*



## Disegno di legge

### Norme in materia di Enti Locali

#### Art.1

#### *Mancata approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione degli enti locali*

L'articolo 109/bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è così sostituito:

*"Nei casi di mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione da parte degli enti locali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina, anche senza previa diffida, un commissario ad acta al fine di dare corso, con il supporto degli uffici dell'ente, alla predisposizione dello schema ed alla convocazione del consiglio per la necessaria approvazione, assegnando al consiglio un termine non superiore a venti giorni per l'adempimento.*

*Il commissario provvede, altresì, all'approvazione del documento finanziario, in sostituzione del Consiglio inadempiente, qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma.*

*Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'articolo 54 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16."*

#### Art.2

#### *Nomina Commissari Straordinari a seguito annullamento elezioni*

Il secondo capoverso dell'articolo 56 del D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è così sostituito:

*"Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per le autonomie Locali e la funzione pubblica provvede alla gestione dell'ente locale mediante la nomina di un commissario straordinario, individuato con le modalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni."*

#### Art.3

#### *Commissari ad acta in materia di gestione integrata dei rifiuti*

All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, il periodo *"Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica"* è sostituito dal seguente:

*"Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per l'energia energia e i servizi di pubblica utilità"*.

#### Art.4

#### *Stabilizzazione personale precario in servizio presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale*

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai

sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lett. g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono motivatamente sottoporre all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica la richiesta di finanziamento per l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Nell'istanza per il finanziamento dell'istituzione di tali posti aggiuntivi ciascun ente locale interessato deve:

a. allegare la delibera di adozione della nuova dotazione organica, recante anche la separata indicazione dei posti "aggiuntivi" rispetto a quelli ordinari conteggiati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da destinare solo esclusivamente alle stabilizzazioni;

b. allegare il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario, anche in regime part-time, con la espressa attestazione della necessità di copertura dei posti aggiuntivi in dotazione organica ai fini della completa definizione delle procedure di stabilizzazione;

c. attestare che il personale precario da stabilizzare, anche in regime part-time, è essenziale per la garanzia dei servizi essenziali e per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale;

d. quantificare l'onere economico per la Regione Siciliana.

3. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della regione siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni. Il finanziamento per la copertura dei posti aggiuntivi è assegnato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da adottare entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'ente locale deve trasmettere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, per il controllo di rispettiva competenza, la nuova dotazione organica deliberata ai sensi del presente articolo, il decreto regionale di finanziamento della copertura dei posti aggiuntivi ed il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario.

5. In ciascun caso di quiescenza del personale precario stabilizzato ai sensi della presente disposizione o di interruzione per qualunque motivo del rapporto di lavoro del medesimo personale, con conseguenza cessazione del finanziamento regionale, il corrispondente posto "aggiuntivo" in dotazione organica dovrà intendersi automaticamente soppresso, tranne nel caso di apposita copertura dell'ente locale nel rispetto della normativa statale di finanza pubblica.

#### Art. 5

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26.08.1992, n. 7*

All'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

*"7 bis. La carica di Assessore comunale è incompatibile con la carica di Assessore presso altro comune.*

*Il soggetto che viene contemporaneamente nominato Assessore in due comuni diversi, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultimo atto di nomina."*



Art.6

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'applicazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Z. ...', written over the typed name 'L'ASSESSORE'.A small, illegible handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.